



Promemoria

Fatturazione agli assicuratori delle analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate

Data:

16 febbraio 2022

Il presente promemoria è destinato ai fornitori di prestazioni che effettuano analisi per il SARS-CoV-2 nell'ambito della pandemia di COVID-19 e funge da guida su come fatturarle correttamente agli assicuratori. Per informazioni dettagliate sull'assunzione dei costi delle analisi per il SARS-CoV-2 si rimanda alla scheda informativa allestita dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) [«Assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate»](#). La base legale è costituita dalle disposizioni dell'ordinanza 3 COVID-19.

Per l'emissione e l'invio delle fatture agli assicuratori vanno obbligatoriamente osservati i seguenti punti:

Emissione della fattura

- Le prestazioni (prelievo del campione, analisi, disbrigo dell'incarico ecc.) devono essere menzionate individualmente, indicando la data del trattamento, in base alle **posizioni tariffali stabilite del [tariffario pandemia 351](#)** e fatturate separatamente dal relativo fornitore di prestazioni.
- La fattura non deve contenere prestazioni al di fuori di quelle previste dal codice tariffale 351, come per esempio posizioni dell'elenco delle analisi (EA) o del TARMED.
- Per le analisi che **non soddisfano** i requisiti dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 (**paganti in proprio**) devono essere applicate le **posizioni tariffali per i paganti in proprio** (01.99.xxxx) indicate nel [tariffario pandemia](#) e le fatture devono recare la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 se non sono soddisfatti i criteri di prelievo di campioni».
- Su una stessa fattura non possono figurare contemporaneamente prestazioni assunte dalla Confederazione (posizioni tariffali a partire da 01.01.xxxx) e prestazioni assunte dai paganti in proprio (posizioni tariffali a partire da 01.99.xxxx).
- Se l'emittente della fattura e il centro di test si presentano sotto nomi diversi e/o se il test viene eseguito in una sede diversa rispetto a quella del fornitore di prestazioni indicata nel numero RCC, la fattura deve riportare il nome e/o l'indirizzo della sede in cui è stato effettuato il test nel campo «Osservazioni».

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch



- Altre indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sulla fattura:
 - numero di registro dei codici creditori (numero RCC) e numero EAN dell'emittente della fattura e del fornitore della prestazione; quest'ultimo deve essere autorizzato a fornire la prestazione secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19;
 - in caso di analisi su incarico di terzi: numero RCC e nome del fornitore di prestazioni che ha dato l'incarico;
 - numero di assicurato figurante sulla tessera d'assicurazione malattie;
 - nome e data di nascita.

Invio della fattura

- La fattura va inviata **in forma elettronica in conformità allo standard di fattura** del [Forum Datenaustausch](#). Se, in casi eccezionali, la fattura può essere inviata solo in formato cartaceo, si devono utilizzare i moduli di fattura uniformi del Forum Datenaustausch.
- **In caso di assunzione dei costi da parte della Confederazione:** i fornitori di prestazioni fatturano le prestazioni all'assicuratore competente o all'istituzione comune LAMal secondo il sistema del **terzo pagante** ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo standardizzato con le indicazioni amministrative e mediche di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).
- In caso di analisi che **non soddisfano** i requisiti dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 (**paganti in proprio**), la fatturazione avviene mediante il sistema del **terzo garante**.
- Le fatture agli assicuratori per le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 6 dell'[ordinanza 3 COVID-19](#) (test orientati ai sintomi e ai casi) devono essere inviate **di volta in volta per ciascuna persona testata**.
- La fattura va inviata all'assicuratore al più tardi **nove mesi** dopo la fornitura delle prestazioni.

Osservazioni

- Le fatture che non soddisfano i requisiti summenzionati (p. es. le ricevute nel sistema del terzo garante) **non vengono pagate dagli assicuratori e sono a carico del cliente**.
- Di principio si applicano i prezzi massimi fissati nell'ordinanza 3 COVID-19. Se il fornitore di prestazioni stabilisce prezzi più bassi per i paganti in proprio, la Confederazione assume al massimo questi costi inferiori anche per le analisi secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.
- Il fornitore di prestazioni informa previamente la persona da testare in merito ai presupposti per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione.
- Nel caso di un centro di test sovraregionale, la persona da testare deve essere informata del fatto che l'emittente della fattura ha sede in una località diversa rispetto al centro di test.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch